



Elaborato

R

Rev.


1

Parco delle Acque

Progetto Attracchi Fluviali

Regolamento per la concessione degli spazi per l'attracco di natanti sui fiumi-1° Tratto Sperimentale.

RELAZIONE



Settore Pianificazione Urbanistica

Capo Settore

Arch. Fabris Franco

Collaboratori

Arch. Dri Luisa

Geom. Moletta Letizia

P.i. Edini Antonio

Settore Verde, Parchi, Giardini e

Arredo Urbano

Responsabile e Progettista

Ing. Salvagnini Paolo

DATA 09/11/2012

INDICE

Relazione

- Premessa 1
- Finalità 2
- Contenuti 3

Regolamento

- Articolo 1 5
- Articolo 2 6
- Articolo 3 7
- Articolo 4 8
- Articolo 5 8
- Articolo 6 8
- Articolo 7 9
- Articolo 8 10
- Articolo 9 11
- Articolo 10 12
- Articolo 11 12
- Articolo 12 12
- Articolo 13 13



“PARCO DELLE ACQUE”

Progetto attracchi fluviali

- 1° tratto sperimentale e regolamento per la concessione degli attracchi -

PREMESSA

Il sistema fluviale che interessa il territorio del Comune di Padova costituisce una risorsa ambientale ed economica rilevante per la città e per la popolazione residente che può beneficiare di questa opportunità.

I fiumi legano, connettono, e creano un’armonia visiva con le aree libere circostanti e con i sistemi insediativi urbani, diventando inoltre, data l’estensione e la localizzazione, fondamentali nella connessione tra “città” e “campagna” e attraverso la realizzazione di percorsi ecologico –ambientali, assumono importanza strategica per la percezione di benessere ed il conseguente innalzamento della qualità di vita della popolazione residente.

Già da tempo la valenza strategica di questo territorio è stata riconosciuta, e l’Amministrazione stessa con vari provvedimenti succedutisi negli anni, ha attrezzato questi percorsi per il tempo libero: con piste ciclabili, percorsi pedonali, aree di sosta ecc., attuando inoltre provvedimenti adeguati alla salvaguardia e alla cura dell’ambiente naturale esistente.

Se ad una prima impressione, gli interventi potevano sembrare scollegati tra loro, con il recente Piano di Assetto del Territorio, l’Amministrazione ha evidenziato la visione generale e la valenza strategica dei corsi d’acqua,



individuando il “Parco delle Acque” come elemento fondamentale per il collegamento del “sistema ambientale” con il complesso sistema insediativo di tutto il territorio comunale. Una rete d’acqua quindi che collega in modo organico i parchi esistenti e programmati e le aree di valenza naturalistico-ambientale ancora presenti nel territorio urbano, oltre a quelle da recuperare e riqualificare nonché con il territorio agricolo nel suo complesso.

Il “Parco delle Acque” si compone di vari elementi, primo fra tutti l’acqua, che peraltro pur essendo il “collante” naturale del sistema, è stato l’elemento fino ad oggi non sufficientemente interessato da interventi volti a favorire l’uso di mezzi di trasporto fluviale, siano questi di dimensioni contenute utilizzati per attività ludiche e del cosiddetto tempo libero, che quello più articolato ed importante finalizzato ad un utilizzo turistico e di collegamento fluviale tra le città di Padova e Venezia.

Si vuole ora ovviare alle carenze in materia, attraverso un progetto che consenta un corretto uso di questo “elemento”, ne regoli l’utilizzazione e preveda tutte quelle strutture necessarie ed indispensabili ad avvicinare ed agevolare l’accesso alla navigazione da parte di un numero maggiore di fruitori.

FINALITA’

Il progetto di organizzazione e regolamentazione del trasporto fluviale si propone di verificare la situazione e le condizioni degli argini e dei principali corsi d’acqua che costituiscono la tessitura del “Parco”, per poi individuare le aree, che:



per le condizioni fisiche, per la valenza ambientale, per la presenza e la prossimità di elementi di particolare importanza sotto l'aspetto culturale; *risultano idonee alla realizzazione di approdi destinati a seconda delle particolari condizioni e specificità, a soste di interesse privato o di interesse pubblico per i natanti collegati ai percorsi di interesse turistico.*

CONTENUTI

Rispetto al sistema dei corsi d'acqua navigabili il "Progetto" ha una valenza sperimentale e prevede la realizzazione e la regolamentazione di un primo tratto navigabile che interessa il Canale Piovego, lungo il quale vengono individuati:

- i punti di attracco (fermata);
- i punti per sosta operativa temporanea;
- la sosta non operativa permanente di interesse privato;
- la sosta non operativa permanente di interesse pubblico.

Le strutture previste sono costituite da pontili galleggianti, pontili in muratura, terrazze sul fiume, scivoli per l'alaggio di natanti e depositi coperti, strutture il cui utilizzo sarà regolamentato dalla specifica normativa facente parte del progetto.

Le strutture sopra descritte, che costituiscono attrezzature delle aree verdi previste dal P.R.G. faranno parte del "Parco delle Acque", e potranno essere



integrate da ulteriori attività di ristoro e servizio agli utenti del “Parco”. La realizzazione e la successiva gestione sarà a cura del Comune di Padova e/o da soggetti privati interessati, sulla base di una specifica convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, che ne disciplini, stabilisca e garantisca gli interessi pubblici dell'intervento.

La concessione degli spazi di attracco sarà regolamentata dalla specifica normativa di seguito riportata, mentre le altre attrezzature di servizio e ristoro verranno autorizzate sulla base della specifica normativa di settore cui fanno riferimento.

Le attrezzature di servizio e di ristoro non riconducibili specificatamente *all'attracco* dovranno avere dimensioni contenute, preferibilmente provvisorie e di tipo stagionale e comunque non essere tali da alterare le valenze architettoniche ed ambientale delle aree su cui vanno insediate. Criteri analoghi dovranno essere applicati anche alla realizzazione dei depositi di natanti anche quando rivestono condizioni di edifici stabili nel tempo.

Allegati

- Relazione e regolamento per la concessione degli spazi per l'attracco di natanti sui fiumi nel comune di Padova
- Tavola grafica P1
- Tavola grafica P2
- Tavola grafica P3



Elaborato

R

Rev.


1

Parco delle Acque

Progetto Attracchi Fluviali

Regolamento per la concessione degli spazi per l'attracco di natanti sui fiumi-1°Tratto Sperimentale.

REGOLAMENTO



Settore Pianificazione Urbanistica

Capo Settore

Arch. Fabris Franco

Collaboratori

Arch. Dri Luisa

Geom. Moletta Letizia

P.i. Edini Antonio

Settore Verde, Parchi, Giardini e

Arredo Urbano

Responsabile e Progettista

Ing. Salvagnini Paolo

DATA 09/11/2012



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEGLI SPAZI PER L'ATTRACCO DI NATANTI
SUI FIUMI NEL COMUNE DI PADOVA**

ART. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità per l'utilizzo delle strutture realizzate nel Comune di Padova sui fiumi navigabili all'interno del territorio comunale.

Le strutture oggetto del presente Regolamento sono rappresentata da:

- pontili galleggianti
- pontile in muratura
- terrazza sul fiume
- scivolo per l'alaggio dei natanti
- deposito di natanti coperti.

Le tipologie di attracco oggetto del presente Regolamento sono rappresentata da:

- attracco pubblico (fermata)



- sosta operativa temporanea
- sosta non operativa permanente
 1. di interesse privato
 2. di interesse pubblico

ART. 2

L'utilizzo dei pontili per l'ancoraggio di natanti non è soggetto ad alcuna limitazione salvo quanto di seguito disposto:

- a) l'utilizzo dei pontili galleggianti è vietato a natanti che superino i 6,5 mt. di lunghezza;
- b) l'utilizzo del pontile in muratura è riservato prioritariamente all'ancoraggio di battelli che svolgano servizio di trasporto di persone lungo il fiume ed in possesso della relativa concessione, pertanto il proprietario dell'eventuale natante non in possesso di detti requisiti che abbia ancorato lo stesso in detto pontile dovrà provvedere al suo immediato spostamento all'arrivo del battello che ha priorità nell'utilizzo del pontile o, in sua assenza vi provvederà personale del Comune.
- c) l'utilizzo dei pontili galleggianti è riservato ai soggetti che siano in possesso della necessaria autorizzazione per l'utilizzo dei servizi connessi a detti pontili come disciplinata dagli articoli che seguono.



Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'oblazione in via breve di € salvo l'ammontare dei maggiori danni.

d) il deposito di natanti è consentito fino al massimo della capienza disponibile, previa autorizzazione da richiedere come disciplinata dagli articoli che seguono ed è soggetto al versamento di tariffa di deposito.

Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'oblazione in via breve di € salvo l'ammontare dei maggiori danni.

ART. 3

La sosta di persone nelle strutture non è soggetta ad alcuna limitazione salvo il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- a) è vietato abbandonare rifiuti sulle strutture fluviali;
- b) è vietato insozzare con vernici od altro le strutture fluviali;
- c) è vietato utilizzare i pontili per la pesca;
- d) è vietato occupare con materiale di qualsiasi genere i pontili;
- e) è vietato utilizzare i pontili per attività di balneazione.

Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'oblazione in via breve di € salvo l'ammontare dei maggiori danni.



ART. 4

L'alaggio di natanti tramite l'apposito scivolo non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo la responsabilità per eventuali danni arrecati alla struttura a causa dello scorretto utilizzo della stessa.

ART. 5

I servizi offerti dal Comune relativamente ai tre pontili galleggianti sono i seguenti:

- a) utilizzo della apposita presa di erogazione dell'acqua potabile o per la pulizia dei natanti;
- b) utilizzo della apposita presa per la erogazione di energia elettrica ad uso esclusivo dello svolgimento di operazioni di manutenzione del natante o inerenti l'utilizzo del natante durante la sua sosta;
- c) pulizia e tenuta in ordine dell'area del pontile.

ART. 6

L'autorizzazione all'utilizzo di detti servizi può essere rilasciata ad un numero di richiedenti non superiore alla loro capienza.



L'autorizzazione potrà essere stagionale, occasionale o permanente.

Si considera:

a) stagionale l'autorizzazione per i seguenti periodi:

- dal 1° aprile al 30 settembre (?);
- dal 1° ottobre al 31 marzo (?);

b) permanente l'autorizzazione della durata dell'intero anno dal 1° gennaio al 31 dicembre (?);

c) occasionale l'autorizzazione non superiore a gg. 5 (?).

ART. 7

Per ottenere la autorizzazione stagionale o permanente o di deposito, gli interessati dovranno produrre istanza al Comune (Settore Verde Pubblico?) nel periodo ricompreso fra il 30° ed il 15° giorno antecedente l'inizio del periodo di durata della autorizzazione indicando:

1. generalità del proprietario del natante, indirizzo e recapito telefonico;
2. estremi di identificazione del natante;
3. dimensioni e caratteristiche del natante.



Le autorizzazioni saranno rilasciate dal competente Responsabile del Servizio entro i successivi 10 giorni nel rispetto dei seguenti criteri:

1. data di presentazione della domanda;
2. rispetto del criterio inerente la dimensione massima del natante;
3. priorità nella assegnazione a favore dei richiedenti residenti nel Comune di Padova.

Le autorizzazioni occasionali, potranno essere rilasciate solo qualora non si sia raggiunto il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili riferite al periodo interessato e vi sia quindi disponibilità di posti.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.

ART. 8

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono soggette al pagamento di una tariffa d'uso e di deposito, nell'ammontare determinato annualmente dal Consiglio Comunale all'atto della approvazione del bilancio e, rapportate a giorno, varranno anche per le autorizzazioni già rilasciate per il periodo successivo al 1° gennaio .



La tariffa dovrà essere versata in unica soluzione pena la decadenza della stessa:

- entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione per quelle stagionali o permanenti;
- all'atto del rilascio della autorizzazione, per quelle occasionali.

Le tariffe per le autorizzazioni occasionali saranno pari a quella valevole per l'autorizzazione stagionale del periodo interessato, ragguagliata a giorno e maggiorata del 50%.

L'eventuale conguaglio in forza di quanto disposto al precedente comma 1°, dovrà essere versato entro il mese successivo all'approvazione del bilancio comunale..

ART. 9

Ogni titolare di un'autorizzazione stagionale o permanente o di deposito, avrà preferenza nella assegnazione della autorizzazione stagionale o permanente per il periodo immediatamente successivo alla scadenza di quello di cui è già titolare a condizione che abbia fatto espressa richiesta di voler esercitare tale diritto di opzione all'atto della presentazione della istanza di cui al precedente art. 7 ed all'atto del versamento della tariffa versi un acconto sul periodo che intende opzionare pari al 30% della tariffa dovuta per detto ulteriore periodo.



ART. 10

Le domande di autorizzazione stagionale e permanenti dovranno essere presentate nel periodo 1 aprile - 30 aprile (?).

Le tariffe permanenti saranno ridotte in rapporto al minor periodo di durata effettiva della autorizzazione.

ART. 11

E' vietato l'attracco e la sosta di natanti privati nei pontili riservati agli attracchi pubblici.

Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'oblazione in via breve di € salvo l'ammontare dei maggiori danni.

ART. 12

Per quanto riguarda la navigazione e la regolamentazione della stessa, nonché le caratteristiche dei natanti si rinvia alle specifiche normative e regolamentazioni in materia.



ART. 13

La realizzazione dei pontili di attracco e dei deposito natanti, nonché delle relative strutture di servizio è consentita anche a soggetti privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, che stabilisce le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere, le modalità di gestione delle stesse, nonché l'interesse pubblico derivante dalla concessione.